

**Legge federale
sul lavoro nell'industria, nell'artigianato
e nel commercio
(Legge sul lavoro)**

Modifica del 23 giugno 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 2004¹,
decreta:

I

La legge del 13 marzo 1964² sul lavoro è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 1

¹ Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 23 giugno 2006

Il presidente: Claude Janiak
Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 2006³

Termine di referendum: 12 ottobre 2006

¹ FF **2004** 6013

² RS **822.11**

³ FF **2006** 5391

